

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 131/2004,****del 24 settembre 2004,****che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2004 dell'8 giugno 2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il punto 1d [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.

- 1.1. È inserito il testo seguente:

«, modificato da:

- **32004 R 0363**: regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).»

- 1.2. L'adattamento c) è sostituito dal testo seguente:

«L'articolo 1 va letto: "Il presente regolamento si applica agli aiuti destinati alla formazione in tutti i settori previsti dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE, ad eccezione degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.»

- 1.3. Sono inseriti gli adattamenti seguenti:

⁽¹⁾ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

- «k) all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i termini 'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio' vanno letti 'articolo 27 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte';
- l) all'articolo 7 bis, i termini 'articolo 88, paragrafo 3, del trattato' vanno letti 'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'. I termini 'compatibili con il mercato comune' vanno letti 'compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE'. I termini 'articolo 87, paragrafo 3, del trattato' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE'».
2. Il punto 1f [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.
- 2.1. È inserito il testo seguente:
- «, modificato da:
- **32004 R 0364**: regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).»
- 2.2. Gli adattamenti e), f), g), h) e i) diventano rispettivamente adattamenti g), h), i), j) e k).
- 2.3. I seguenti adattamenti sono inseriti dopo l'adattamento d):
- «e) i termini "articolo 87, paragrafo 3, lettera a)" e "articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE";
- f) i termini "articolo 87, paragrafo 3, lettera c)" e "articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE".»
- 2.4. Nel nuovo adattamento i), i termini «ai fini degli articoli 4 e 5,» sono inseriti all'inizio del testo dell'adattamento.
- 2.5. Nel nuovo adattamento j), i termini «agli articoli 3 e 5» sono sostituiti dai termini «agli articoli 3, 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 9 bis».
- 2.6. Il testo del nuovo adattamento k) è sostituito dal seguente:
- «all'articolo 4, paragrafo 2, i termini 'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato' vanno letti 'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE';».
- 2.7. Sono inseriti gli adattamenti seguenti:
- «l) all'articolo 6 bis, paragrafo 2, i termini 'degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà' vanno letti 'degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e delle norme procedurali e sostanziali dell'Autorità di vigilanza EFTA nel settore degli aiuti di Stato, capitolo 16 in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà';
- m) all'articolo 9, i termini 'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio' vanno letti 'articolo 27 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.